Associazione **CECCHINA MULTIMEDIALE** Onlus

STATUTO

Art.1
Costituzione

1. E' costituta con sede in Albano Laziale (Roma), via Piemonte, 29 L'associazione denominata CECCHINA MULTIMEDIALE – organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
2. L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività elencate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la sua destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
- L'associazione ha durata illimitata.

Art.2
Attività

L'associazione svolge le seguenti attività:

- promuovere e divulgare la cultura e le tecnologie in maniera multimediale, attraverso tutti i mass-media disponibili; con convegni, scritti, libri, opuscoli, seminari, reportage, fiction, Cd-Rom, DVD, Internet e quant'altro le nuove tecnologie metteranno a disposizione;

- promuovere attività di produzione, scambio e cooperazione nel campo della cultura, della scienza, delle arti, delle attività sociali e di valorizzazione delle risorse locali, umane e ambientali, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi. Negli ambiti specifici, s'impegna a sollecitare una cooperazione culturale, artistica, tecnica, scientifica, economica;

- realizzare programmi e corsi di formazione professionale, finanziati da organismi internazionali, europei, dallo Stato Italiano e dalle Regioni, dai Comuni e da altri soggetti pubblici o privati, nei confronti di tutti gli associati e non associati che operino

nei campi di azione dell'Associazione;

- promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni di Paesi europei ed extraeuropei;

- soddisfare economicamente e/o con beni e/o con prestazioni di servizio, bisogni specifici di bambini, donne e anziani, nonché tutte le persone bisognose nel territorio comunale;

- organizzare convegni, conferenze, seminari, iniziative di studio, scambi interculturali utili alla sensibilizzazione delle realtà di disagio sopra citate e promuovere la cultura della tolleranza e della integrazione etnica;

- contribuire economicamente ad attività solidaristiche organizzate con altre associazioni, enti o organismi nazionali ed internazionali aventi finalità sociali similari, nel rispetto del principio della sussidiarietà;

- organizzare spettacoli e concerti, eventi sportivi e ricreativi ed ogni altra attività, anche economica di natura commerciale, artigianale o agricola svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata ad acquisire proventi per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- sviluppare e realizzare campagne pubblicitarie ed ogni altro strumento utile a fornire networking, informazioni e conoscenze , allo scopo di migliorare la qualità della vita sotto i profili inerenti al presente oggetto sociale;

- svolgere attività editoriale, pubblicare e distribuire riviste e periodici, pubblicazioni di atti di convegni, seminari, di studi e ricerche di cui sopra.

Art.3

Soci

- Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone che condividono i principi e intendono perseguire gli scopi esposti nell'Atto Costitutivo e nel presente Statuto, senza alcuna discriminazione per la loro opinione politica e per i loro principi religiosi o filosofici.

- I soci si distinguono in ordinari e onorari.

- Sono soci ordinari coloro i quali si iscrivono volontariamente e sono in regola con il pagamento della contribuzione associativa annuale. Ciascun aderente ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.

- Sono soci onorari le personalità che per il loro prestigio e la funzione pubblica, politica, sociale e culturale diano prestigio all'Associazione.

- Le quote sociali da versarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno si riferiscono

all’esercizio entrante.

- La quota associativa ordinaria è fissata in 20 euro annuali..

- Nella domanda di adesione l'aspirante socio ordinario dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio

- Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

  - dimissioni volontarie;

  - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

  - morte;

  - indegnità deliberata dal consiglio. In questo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

- Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

- Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e sono impegnati a far circolare le informazioni sull’attività dell’Associazione. Hanno il diritto di frequentare le sedi, di usare i materiali di consultazione e di lettura, di partecipare e di dare il proprio contributo volontario al lavoro e all’organizzazione di tutte le iniziative dell’Associazione.

- I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5

Organi

1. L'Assemblea.
2. Il consiglio direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente
5. Il segretario.
6. Collegio dei revisori

Art.6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita dai soci ordinari.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta; lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail con conferma di lettura.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla richiesta.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferire ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ogni socio ha diritto a un voto. Ciascun socio, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, può essere portatore di massimo una delega.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

8. l'assemblea ha i seguenti compiti:

    - eleggere i membri del consiglio;
    - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
    - approvare il programma di attività proposto dal consiglio;
    - approvare il bilancio preventivo;
    - approvare il bilancio consuntivo;
    - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo

articolo 16;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art.7

Consiglio

1. Il consiglio si compone di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci.

2. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta; lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail con conferma di lettura.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due dei componenti; in tal caso il presidente provvede, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro ventidue giorni dalla convocazione.

5. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

6. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del consiglio decade dalla carica ed il consiglio potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

7. Il consiglio ha i seguenti compiti:

    - eleggere il presidente;

    - eleggere il vicepresidente

    - eleggere il segretario;

    - assumere il personale;

    - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

    - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

    - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci ordinari;

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- nominare il componente del consiglio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art.8

Presidente

1. Il presidente, che è anche il presidente dell'assemblea e del consiglio, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

4. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.

5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art.9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; detti registri e verbali devono essere in ogni momento consultabili dai soci che ne fanno richiesta scritta e hanno altresì diritto a chiederne, a loro spese, estratti.

- Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di febbraio;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio;

- è a capo del personale;

- il segretario, per lo svolgimento delle funzioni, si avvarrà ordinariamente della collaborazione degli altri membri del consiglio o di altri soci; con l'approvazione del consiglio può avvalersi anche di professionisti esterni.

Art.10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fondatore o ordinario fatta per iscritto e firmata.

4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuite a tutti i soci.

5. Con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, partecipano di diritto alle adunanze del consiglio, alle adunanze del consiglio direttivo e o dei comitati esecutivi.

Art.11

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ad aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Velletri il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

    - quote associative e contributi soci;
    - contributi dei privati;
    - contributi dello Stato, enti e di istituzioni pubbliche;
    - contributi di organismi internazionali;
    - donazioni e lasciti testamentari;
    - introiti derivanti da convenzioni;
    - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art.14

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15

Bilancio o rendiconto

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno devono essere

redatti, a cura del consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art.16

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art.17

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.